



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE CIVILE DI SALUZZO
4 GENNAIO 2013

Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Alterazione di cronotachigrafo - Inserimento, nel cronotachigrafo, di un foglio di registrazione intestato a conducente diverso - Configurabilità dell'alterazione di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 179 c.s. - Esclusione - Conseguenze.

L'alterazione del cronotachigrafo, di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 179 c.s., postula un intervento materiale e diretto sull'apparecchio, volto a modificarne il funzionamento e/o le compiute registrazioni, in modo da falsarne le risultanze (chilometri, percorsi, orari, pause) rispetto ai dati reali ed effettivi. L'inserimento, nel cronotachigrafo, di un foglio di registrazione intestato a conducente diverso, per quanto intenzionale, non integra tale alterazione, sebbene, molto più semplicemente, il mancato inserimento del foglio medesimo, con la conseguenza che deve essere annullata l'ordinanza-ingiunzione che infondatamente respinga un ricorso con il quale sia stata eccepita l'erroneità tanto della qualificazione giuridica del fatto, quanto della conseguente determinazione della sanzione applicabile. (Tribunale Civile di Saluzzo, 4 gennaio 2013) - [RIV-1303P293] Art. 179 cs.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con distinti atti di citazione il sig. C. R. (generalizzato come in atti) e la società P.C. M. S.r.l. proponevano appello avverso la sentenza del giudice di pace di Racconigi con la quale è stata respinta l'opposizione proposta dalle stesse odierni appellanti avverso l'ordinanza-ingiunzione del 28 dicembre 2010, n. 1542 (emessa per accertata manomissione del cronotachigrafo analogico dell'autocarro targato ... di proprietà della seconda e condotto dal primo).
2. La prefettura resisteva e le due distinte impugnazioni venivano riunite in unico giudizio.
3. I motivi di appello venivano così articolati:
 - a) mancata e tempestiva rituale notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, come già dedotto in sede di opposizione ed omessa motivazione sul punto da parte del giudice di appello;
 - b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 179, comma secondo, c.d.s. e travisamento dei fatti da parte del primo giudice;
 - c) insufficiente e/o illogica motivazione in ordine alla domanda subordinata spiegata in funzione dell'irrogazione del minimo edittale.
4. L'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito esplicate.
5. In base alle introverse evidenze in atti, il 30 aprile 2010 gli agenti della Polizia stradale di Cuneo hanno elevato il verbale di contestazione n. 700001662461 per rilevata duplice infrazione dell'art. 179, comma secondo, c.d.s. sul presupposto che l'odierno appellante C. R. (alla guida del mezzo di proprietà della P.C. M.) avesse omissso l'indicazione della percorrenza di 76 e 69 km sui fogli del cronotachigrafo del 29 e 30 aprile ed altresì avesse utilizzato, tra le ore 6.00 e le ore 7.50 dello stesso 30 aprile, un foglio di registrazione intestato, ad altro conducente (tale G. P.). Veniva irrogata, per ciascuna delle due accertate infrazioni, la sanzione di euro 1.558,00 e la Prefettura,



respinto il ricorso proposto in via amministrativa avverso il suddetto verbale di contestazione, a mezzo dell'opposta ordinanza, ingiungeva il pagamento della sanzione nella misura raddoppiata di euro 6.261,81, (spese incluse) ai sensi dell'art. 204 c.d.s. (per mancato pagamento entro i 60 giorni previsto dalla legge).

6. Ciò premesso, si deve rilevare, per quanto riguarda la doglianza relativa alla asserita irrivalenza della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, che (diversamente da quanto dedotto in sede di appello) il giudice di prime cure, sul punto, si è espresso dando atto della avvenuta contestazione immediata dell'infrazione da parte della Polizia stradale di Cuneo (evidentemente compiuta comunque, si nota, unicamente nei confronti del conducente e, quindi, del sig. C. R.). Piuttosto, l'infondatezza della doglianza in esame discende dal principio del raggiungimento dello scopo nella misura in cui le stesse parti appellanti davano atto di aver ricevuto un plico postale contenente copia dell'opposta ordinanza (sia pure lamentando il rispetto della formalità di legge), dunque, evidentemente, prendendone piena cognizione e successivamente decidendo (entro i termini di decadenza) di assumere apposita iniziativa impugnatoria.

7. Per quanto riguarda il merito, le doglianze delle parti appellanti appaiono fondate nella misura in cui, effettivamente, appare sussistere un illecito diverso da quello contestato (alterazione cronotachigrafo). Posto, infatti, che (come evidenziato anche nell'opposta ordinanza) il sig. C. R., il 29 ed il 30 aprile 2010, ha percorso due tratti di strada (pari, rispettivamente a 76 km e 69 km) con un foglio di registrazione poi dallo stesso attribuito ad altro conducente, l'illecito posto in essere è riconducibile all'ipotesi dell'omesso inserimento del foglio di registrazione (piuttosto, che alla contestata alterazione del cronotachigrafo), per come è dalla giurisprudenza interpretato l'utilizzo di un foglio di registrazione riferibile ad altro conducente (cfr. Cass., sent. 15 giugno 2010, n. 14440), secondo un indirizzo, peraltro, richiamato dalla stessa Amministrazione appellata.

Com'è noto, l'art. 179, comma secondo, c.d.s. prevede che "chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798,00 ad euro 3.194,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo". E l'alterazione del cronotachigrafo postula, in quanto tale, un intervento materiale e diretto sull'apparecchio volto a modificarne il funzionamento e/o le compiute registrazioni in modo da mutarne le risultanze (chilometri percorsi, orari, pause) rispetto ai dati reali ed effettivi, intervento che, nella fattispecie, non si è verificato. Il conducente, infatti, non ha operato un materiale intervento sul cronotachigrafo, ma (come si è detto) si è limitato ad inserire un foglio di registrazione (sul quale i dati chilometrici sono stati correttamente registrati) poi dallo stesso attribuito ad altro autista. Dunque, per le ragioni illustrate, (in senso proprio) non può affermarsi (come invece osserva il giudice di pace) che l'illecito rilevato è comunque riferibile ad una ipotesi di alterazione giacché integrato da "comportamenti volti ad alterare le risultanze proprie del cronotachigrafo".

8. L'opposta ordinanza, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere annullata, ogni ulteriore questione è assorbita e le spese della presente fase di giudizio, come richiesto degli



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 3 -

appellanti, devono essere liquidate a carico della soccombente Prefettura nella misura di cui in dispositivo (determinata alla luce del valore e della natura della controversia). (*Omissis*) **[RIV-1303P293] Art. 179 cs.**